Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Seduta del 22/02/2018

FATTO

La ricorrente ha rappresentato di esser stata coinvolta, in data 14.11.2016, in un'operazione giudiziaria e che, per tale ragione, veniva sottoposta agli arresti domiciliari.
A seguito di tali circostanze, l'intermediario costituiva in mora la ricorrente, con comunicazione del 29.11.2016, ed analogamente faceva con altro soggetto, anch'esso fideiussori di una stessa società a responsabilità posta in liquidazione. Inoltre, con comunicazione di poco successiva, datata 13.01.2017, la resistente comunicava la sua volontà di recedere dal rapporto di conto corrente intrattenuto con la ricorrente, decorsi 15 giorni dal ricevimento.
Nonostante l'esperimento di tentativi per regolarizzare la situazione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'intermediario rifiutava qualsivoglia collaborazione e, anzi, procedeva all'effettiva chiusura del conto in data 20.01.2017; dunque, ancora prima che fosse trascorso il termine di 15 giorni indicato nel preavviso.
Tale contegno – ritenuto illegittimo – avrebbe comportato per la ricorrente notevoli danni e, in particolare, in data 24.01.2017, la stessa non avrebbe ricevuto l'accredito di un bonifico di € 1.200,00, stante l'anticipata chiusura del conto corrente. La banca, tuttavia, incamerava tale somma senza averne alcun titolo, probabilmente portandola in compensazione con il quantum dovuto dalla ricorrente, in qualità di fideiussore della società in liquidazione.

In considerazione dei fatti prospettati, inutilmente esperito il preventivo reclamo, la ricorrente si rivolgeva a questo Arbitro chiedendo la riapertura del conto, la restituzione della somma di € 1.200,00 indebitamente sottratta e il risarcimento del danno subito.
Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario – meglio dettagliando le circostanze poste a fondamento delle pretese della ricorrente – rappresentava che la cliente, in data 11.08.2014, aveva prestato fideiussione (assieme ad altro soggetto) in favore di una società a responsabilità limitata, fino alla somma di € 78.000,00. Quest'ultima veniva posta liquidazione nel mese di aprile 2015 e il relativo piano di rientro veniva approvato in data 27.07.2015.
Ciò nonostante, la società garantita pagava solamente le prime quattro mensilità del piano di rientro e, pertanto, l'intermediario inviava delle lettere di messa in mora al proprio debitore – l'ultima delle quali datata 11.10.2016 – tutte rimaste senza esito, con cui richiedeva la regolarizzazione dei versamenti come da piano concordato.
Per questo motivo, in data 29.11.2016, anche in considerazione dell'aggravio della posizione segnalata presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, la resistente inviava lettera di revoca degli affidamenti sia alla società sia ai garanti, specificando che in difetto di pagamento del debito residuo (saldo debitore presente sul conto della società di € 38.690,94) entro il termine di 5 giorni avrebbe provveduto, ove possibile, a recuperare il credito, se del caso anche effettuando compensazioni. Anche tale missiva, però, rimaneva senza alcun riscontro e, per questa ragione, in data 12.01.2017 veniva inviava alla ricorrente una raccomandata con la quale la si avvisava della volontà di recedere dal rapporto di conto corrente intrattenuto, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Tale rapporto che veniva definitamente chiuso in data 20.01.2017.
In merito alla somma di € 1.200,00 di cui la ricorrente chiede la ripetizione, infine, la resistente ha rappresentato di averla legittimamente portata in compensazione, così come comunicato alla ricorrente stessa, in data 18.01.2017.
Per questo motivo, sostenendo la legittimità del proprio operato, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

Preliminarmente – ed al sol fine di determinare correttamente la propria composizione – il Collegio rileva che benché la ricorrente si sia autoqualificata come "consumatore", dalla documentazione versata in atti risulta che la ragione del contendere la interessi in qualità di garante di una società a responsabilità limitata. Al riguardo giova ricordare che, come stabilito dal Collegio di Coordinamento (dec. 3368/2016) - con riferimento alla c.d. figura del 'professionista di rimbalzo' - «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». A tal proposito, il Collegio ritiene di dover evidenziare come dalla documentazione versata in atti non risulti la natura dei rapporti intercorrenti tra fideiussore e società garantita. Pertanto, in mancanza della prova circa la sussistenza di un interesse professionale di parte ricorrente ed in assenza di una qualche contestazione dell'intermediario in merito, il Collegio ritiene che la stessa si sia correttamente qualificato come parte consumatrice.

Tanto premesso, volgendo verso l'esame delle domande formulate da parte ricorrente, il Collegio ritiene di doversi soffermare preliminarmente sulle circostanze addotte in merito al paventato illegittimo recesso dell'intermediario resistente.
Al fine di valutare la legittimità del contegno tenuto dalla resistente, vale la pena evidenziare innanzitutto come il contratto di conto corrente in essere con la ricorrente, versato in atti, preveda espressamente al punto 14 la facoltà per la banca di recedere – anche *ad nutum* – dal rapporto, con un preavviso di giorni 15. Tale previsione contrattuale è rispettosa del dato normativa (art. 1855 c.c.), il quale prevede per ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal contratto "dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni".
Tanto premesso – nonostante la volontà di recedere manifestata dall'intermediario si manifesti evidentemente strumentale a tutelare la propria posizione creditoria rispetto al perdurare delle difficoltà economiche della società garantita, come testimoniato dal susseguirsi delle comunicazioni inviate dalla resistente ai garanti e alla garantita – non sembra che la banca abbia rispettato il termine di 15 giorni, contrattualmente imposto per il preavviso di recesso; laddove lo stesso intermediario conferma che la chiusura definitiva del conto è intervenuta in data 20.01.2017 (anziché in data 28.01.2017). Tale comportamento a pare di questo Collegio deve ritenersi illegittimo in quanto non rispettoso del dato contrattuale e del legittimo affidamento ingenerato nella cliente circa la regolare operatività del conto fino alla data del 28.01.2017, anche in considerazione del termine indicato nella lettera di recesso.
Non pare, tuttavia, che dall'accertamento di tale illegittimità possano discendere le conseguenze prospettate dalla ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, non può essere accolta la richiesta di riapertura del conto, in quanto ciò non solo rappresenterebbe l'imposizione di un obbligo di fare che esula la competenza di questo Arbitro, ma anche perché ciò andrebbe a ledere la libertà contrattuale di cui gode l'intermediario; giacché la riapertura del conto corrente non può essere intesa quale conseguenza del mancato rispetto del termine per il recesso.
Inoltre, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, in quanto generica e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Il costante orientamento espresso da questo Collegio ritiene, infatti, necessaria un'allegazione probatoria a sostegno della domanda risarcitoria spiegata, poiché, secondo la regola generale che è dettata dall'art. 2697, 1° comma, c.c., grava sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (*an debeatur*) e della consistenza (*quantum debeatur*) del danno del quale ha domandato risarcimento (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5847/2015). Tanto più che la ricorrente non ha quantificato la propria pretesa, né ha fornito a questo Collegio elementi da cui far discendere l'ammontare del pregiudizio lamentato, di cui non viene manifestata neppure la natura (patrimoniale ovvero non patrimoniale).
Dunque, passando ad esaminare la domanda di restituzione dell'importo di € 1.200,00 – inviato alla ricorrente tramite bonifico quanto il conto corrente era ancora aperto – e portato in compensazione dall'intermediario in data 18.01.2017, il Collegio evidenzia come nel caso *de quo* il garante – solidalmente obbligato con la garantita – non ha mai contestato (né nell'*an* né nel *quantum*) la pretesa creditoria sullo sfondo vantata dalla resistente nei confronti della garantita.
Nulla osta, pertanto, a ché l'intermediario possa operare una compensazione legale rispetto ai crediti vantati nei confronti del garantito, purché non lo faccia in modo indiscriminato e, dunque, sulla base di qualunque pretesa vantata. La compensazione, dunque, potrà considerarsi legittima solo qualora ricorrano i presupposti di legge per la compensazione legale previsti dall'art. 1243 c.c., vale a dire la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti. La ricorrenza di tali presupposti nel caso oggetto di esame è

confermata dall'esecutività del piano di riparto approvato in seno alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cui è stata sottoposta la garantita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento della Banca. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA